



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE SERVIZI CIVICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.0.0.-3

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Gennaio il sottoscritto Cavalli Massimiliano in qualità di dirigente di Direzione Politiche Sociali, di concerto con Gollo Fernanda in qualità di dirigente di Direzione Servizi Civici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2020 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA, NONCHÉ QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.- APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

Adottata il 21/01/2020
Esecutiva dal 21/01/2020

21/01/2020	CAVALLI MASSIMILIANO
21/01/2020	GOLLO FERNANDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.0.0.-3

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2020 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA, NONCHÉ QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.- APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 Giugno 2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107, relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l’art. 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali, ultima modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2018;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I - approvato con D.G.C. n. 1121 del 16 luglio 1998, ultimo aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- D.Lgs n. 50/2016
- il D.M. 28/12/2007 n. 836 “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- la D.G.C. n. 155/2018 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2019/2021;
- la deliberazione n. 15 del 24/1/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 24 gennaio 2019, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- vista la delibera di Giunta n.30 del 14/02/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che:

- l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adottato la deliberazione ARG/gas 88/09, versione modificata con deliberazioni ARG/com 113/09, ARG/gas 144/09, ARG/gas 176/09, ARG/com 25/10 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del D.L. 29 novembre 2008 n. 2;
- ai Comuni è stata assegnata la competenza di raccogliere le domande, inserendole nello specifico portale nazionale denominato SGATE e verificando la correttezza delle dichiarazioni anagrafiche dei richiedenti;
- viene annualmente riconosciuto da ANCI ai Comuni un importo a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per erogare il servizio di accoglimento delle pratiche e consentire ai beneficiari una riduzione della spesa per le forniture di energia;

Vista la Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011, concernente l’Approvazione dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”;

Visti altresì:

- gli articoli 65 e 66 della L. 448/98, e successive modifiche e integrazioni, nonché l’articolo 74 del D. L.gs 151/2001, che prevedono la concessione di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza;
- il DPCM 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell’art. 65 e 66 della L. 448/98 e dell’art. 74 del D.L.gs. 151/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Delibera 336/2017/A del 18 maggio 2017 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente concernente l'Approvazione dello schema di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani”

Visto inoltre che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con Deliberazione 21 Dicembre 2017 897/2017/R/IDR (modificata con Deliberazione 5 Aprile 2018 227/2018/R/IDR) ha approvato il Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati

Considerato che:

- che i Comuni, a norma dell'art. 18 del citato D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000, debbono assicurare, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande, vagliare le domande, ammettere i soggetti al beneficio sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviare per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione economica;
- che i Comuni possono delegare i Centri di Assistenza Fiscale appositamente convenzionati con i Comuni stessi per svolgere l'attività prevista dall'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000;

Evidenziato che è interesse primario della Civica Amministrazione garantire la massima fruizione del servizio assicurando la copertura di tutto il territorio cittadino al fine di favorire i soggetti aventi diritto alle agevolazioni in oggetto a presentare domande;

Considerato:

- 1) che il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) stabilisce che i dati personali debbono essere trattati per le finalità stabilite dal Regolamento stesso e con modalità tali da garantire trasparenza, riservatezza, sicurezza ed esattezza dei dati personali trattati a tutela dei diritti degli interessati, conformemente alle disposizioni del GDPR;
- 2) che l'art. 7 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che chiunque abbia diritto di fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni stesse;
- 3) che l'art. 58 del sopra citato D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano stipulare convenzioni fra loro finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui sono titolari;
- 4) **che l'art. 62 c. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, stabilisce “...il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR**

Vista la determinazione dirigenziale n. 2018-147.0.0.-16 relativa agli Esiti della procedura bandita con determinazione n. 2018.- 147.0.0.-70 ad oggetto “Avviso pubblico di manifestazione di interes-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

se rivolto ai Centri di Assistenza Fiscale-CAF operanti nella realtà genovese interessati a convenzionarsi per l'anno 2019 con il Comune di Genova per la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus energia, nonché quelle presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.- Approvazione dei relativi schemi di convenzione Comune di Genova – CAF;

Considerato che la scadenza delle convenzioni stipulate in seguito alla procedura di cui sopra è prevista per il 31 dicembre 2019;

Ritenuto necessario per il regolare svolgimento dei servizi anche per il 2020 di:

- avviare una procedura ad evidenza pubblica al fine di consentire ai CAF interessati l'accesso al convenzionamento, tramite la pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse;
- individuare i corrispettivi al netto dell'IVA, di seguito riportati, differenziati per ciascuna convenzione:
 - a) convenzione Bonus energia:
 - o € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
 - o € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei due benefici allo stesso cittadino;
 - o € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
 - o € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;
 - b) convenzione per l'erogazione del beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98
 - o € 4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
 - o € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti;

Evidenziato che possono partecipare alla presente procedura i CAF che:

- a) sono regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei CAF;
- b) sono regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;
- c) sono regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e gas, ai sensi dell'accordo-sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;
- d) hanno almeno una sede operativa sul territorio del Comune di Genova

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto di concedere gratuitamente ai CAF convenzionati con il Comune di Genova il collegamento all'anagrafe comunale, tramite gli uffici competenti, per consentire loro la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare, nel rispetto delle prescrizioni normative a tutela della privacy, ai sensi del sopra citato art. 62, c. 3 del CAD

Ritenuto pertanto di approvare in qualità di parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- lo schema di manifestazione di interesse (allegato 1);
- le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.l.gs 50/2016 (allegato 2)
- l'avviso pubblico (allegato 3)
- gli schemi di convenzione con i CAF (allegati 4 e 5);

Ritenuto altresì di:

- dare opportuna pubblicità all'avviso tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;
- rinviare a successivo provvedimento l'approvazione degli esiti del procedimento di cui sopra per la conseguente stipula delle convenzioni rispettivamente con la Direzione Politiche Sociali e con la Direzione Servizi Civici;

Dato atto che ad oggi non è ancora pervenuto il rimborso previsto da ANCI a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per erogare il servizio di accoglimento delle pratiche e consentire ai beneficiari una riduzione della spesa per le forniture di energia e che pertanto è necessario rinviare a successivo provvedimento l'accertamento e l'impegno della spesa massima per le attività convenzionate per il Bonus energia;

Dato atto altresì della necessità di rinviare, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2020, a successivo provvedimento l'impegno della spesa per le altre attività convenzionate sia quelle oggetto di rinnovo sia quelle oggetto dell'avviso pubblico di cui alla presente determinazione dirigenziale;

Verificato che:

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- la presente determinazione dirigenziale è stata redatta nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
- la presente determinazione dirigenziale è regolare sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
-

I DIRIGENTI

DISPONGONO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. avviare una procedura ad evidenza pubblica al fine di consentire ai CAF l'accesso al convenzionamento, tramite la pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse sulla base degli atti sotto riportati indicati in qualità di parte integrante del presente provvedimento:
 - lo schema di manifestazione di interesse (allegato 1);
 - le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.l.gs 50/2016 (allegato 2)
 - l'avviso pubblico (allegato 3)
 - gli schemi di convenzione con i CAF (allegati 4 e 5)
2. individuare i corrispettivi al netto dell'IVA, di seguito riportati, differenziati per ciascuna convenzione:
 - a) convenzione Bonus energia:
 - € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
 - € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei due benefici allo stesso cittadino;
 - € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
 - € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;
 - b) convenzione per l'erogazione del beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98
 - a. € 4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
 - b. € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti;
3. di dare opportuna pubblicità all'avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;
4. di concedere gratuitamente ai CAF che si convenzioneranno con il Comune di Genova il collegamento ai dati contenuti nella banca dati locale e quindi riguardanti esclusivamente i cittadini residenti a Genova, ai sensi del sopra citato art. 62 c. 3 del CAD all'anagrafe co-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- munale, tramite gli uffici competenti, per consentire loro la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla base delle istruzioni di accesso, trattamento e conservazione dei dati parti integranti e sostanziali della relativa convenzione;
5. di subordinare l'efficacia della convenzione alla nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR
 6. di rinviare a successivo provvedimento, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al punto 1, l'individuazione dei CAF con cui saranno sottoscritte le convenzioni di cui al presente provvedimento con la Direzione Politiche Sociali e con la Direzione Servizi Civici;
 7. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle somme messe a disposizione dall'ANCI a titolo di rimborso per la gestione delle pratiche relative al Bonus Energia e il relativo impegno di spesa;
 8. di rinviare altresì a successivo provvedimento l'impegno di spesa per la gestione delle pratiche relative alle domande presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.;
 9. di dare atto che gli importi di cui ai punti 6 e 7 costituiranno il limite di spesa per le attività svolte con convenzioni di cui al presente provvedimento;
 10. di dare atto che:
 - è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990;
 - la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
 - la presente determinazione dirigenziale è stata redatta nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
 - la presente determinazione dirigenziale è regolare sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il responsabile unico del procedimento è il direttore delle politiche sociali del comune di Genova Massimiliano Cavalli.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

-

Il Direttore Servizi Civici

dott.ssa Fernanda Gollo

Il Direttore Servizi Sociali

dott. Massimiliano Cavalli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

(MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)

Direzione Politiche Sociali

Il Sottoscritto CF nato
a il nella sua qualità di legale rappresentante del CAF
.....

con sede legale in Via CAP Codice
Fiscale Partita I.VA numero
telefonico MAIL PEC e cell.....,
consapevole della responsabilità che assume con le proprie dichiarazioni e delle sanzioni penali
stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci

MANIFESTA L'INTERESSE DEL CAF ALLA
STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 CON IL COMUNE DI GENOVA PER
LA GESTIONE DELLE ISTANZE INERENTI (*barrare quella che interessa od entrambe*):

- IL BONUS ENERGIA;
- LA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE E LA SUCCESSIVA EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS DI UN ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI UN ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

(barrare la casella corrispondente e compilare gli spazi)

- di essere a conoscenza e di accettare completamente le condizioni previste dalla convenzione, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali;
- di essere in possesso dei requisiti necessari per la stipula della convenzione;
- di essere iscritto all'Albo Nazionale dei CAF;
- di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;
- di essere autorizzato alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e gas, ai sensi dell'accordo-sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF.
- di avere almeno una sede operativa sul territorio del Comune di Genova
- di possedere l'abilitazione da parte dell'INPS per la trasmissione dei dati per via telematica
- di accettare le procedure di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione da parte del Comune di Genova, in merito alla presenza e alla permanenza nel tempo dei requisiti di convenzionamento.

A tal fine DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a soggetti terzi che hanno in gestione una parte dell'attività per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice di cui al D.Lgs. 50/2016

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....
.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie

.....
.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno 2019. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno 2019

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno 2016, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice e per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44

comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- nei confronti dell’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti dell’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);

- l’impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- (barrare una delle opzioni che seguono):

1. di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001;
2. di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

E) che l’Impresa è iscritta alla **C.C.I.A.A.** di, al n. dal..... per le seguenti attività....., CODICE FISCALE Partita IVA con sede in Via con oggetto sociale

- che gli Amministratori muniti di **poteri di rappresentanza** - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, sono: *(inserire nome, cognome, CF, data e luogo di nascita e di residenza)*

.....

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / è ricoperta da: *(inserire nome, cognome, CF, data e luogo di nascita e di residenza)*

.....

- che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura sono i seguenti: *(inserire nome, cognome, CF, data e luogo di nascita e di residenza)*

.....;

che i soggetti muniti di potere di rappresentanza dell'Ente sopra citato, sono: *(inserire nome, cognome, CF, data e luogo di nascita e di residenza)*

.....
che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / è ricoperta da: *(inserire nome, cognome, CF, data e luogo di nascita e di residenza)*

.....
che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito sono i seguenti: *(inserire nome, cognome, CF, data e luogo di nascita e di residenza)*

DICHIARA INOLTRE

1) di aver provveduto, SE TENUTI

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

2) di impegnarsi a fornire l'elenco degli incaricati allo svolgimento del servizio per la conseguente nomina con ordinanza sindacale a responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 GDPR n. 679/2016:

3) di possedere i requisiti di sicurezza per il trattamento e per la conservazione dei dati personali sia in forma telematica (accesso tramite password personale) sia in forma cartacea (conservazione in luogo sicuro, accessibile in maniera controllata e solo al responsabile del trattamento).

4) che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ e fax _____,

4) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il _____ residente in _____ CF _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____ CF _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____ CF _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____ CF _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____ CF _____

5) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice Ditta _____

il C.C.N.L. applicato è: _____

- con dimensione aziendale: da 0 a 5 // da 6 a 15 // da 16 a 50 // da 51 a 100 // oltre 100 //

6) che, in caso di convenzionamento la persona alla quale spetterà la rappresentanza dell'Ente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla presente procedura, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____

(Legale Rappresentante) mentre le prestazioni eventualmente conseguenti alla presente procedura verranno eseguite sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

7) di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

8) di impegnarsi a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese appaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

9) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione dell'eventuale contratto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

10) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

11) di obbligarsi, in caso di convenzionamento, a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura delle violazioni, da parte dell'appaltatore o del contraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.

Il Legale Rappresentante

.....

N.B.: Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Titolare del trattamento dei dati personali e il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, *e-mail*: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comune@postemailcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) e ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, *e-mail*: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. La Direzione Politiche Sociale e la Direzione Servizi Civici del Comune di Genova, nell'ambito della procedura relativa alla manifestazione di interesse rivolto ai centri di assistenza fiscale-CAF operanti nella realtà genovese interessati a convenzionarsi per l'anno 2020 con il Comune Di Genova per la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus energia, nonché quelle presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.-, tratteranno i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel 5 modulo quali obbligatori) e indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova e facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati *on line* nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

per accettazione

_____ *li*

CONVENZIONE COMUNE – CENTRI ASSISTENZA FISCALE–CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA DA PARTE DI CITTADINI DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2020

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

tra

il **Comune di Genova**, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in Genova via Garibaldi n. 9, codice fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott. _____ domiciliata presso la sede comunale, nella qualità di dirigente della Direzione Politiche sociali

E

il **C.A.F.** _____ P.IVA _____, iscrizione all’albo n. _____, con sede legale in _____, CAP _____ – Via _____ n. _____, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società di servizio _____ con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Servizio Bonus Energia tariffa sociale

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione per il Comune di Genova del Servizio Bonus Energia, in particolare Gas ed Elettrico - tariffa sociale per l’anno 2020. Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali www.sgate.anci.it. e www.autorità.energia.it.

Art. 2 Obblighi del CAF

Il CAF s'impegna a realizzare il servizio effettuando le seguenti attività:

- assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso ai benefici;
- verificare la completezza e la correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, tramite il collegamento all'anagrafe comunale che sarà reso disponibile gratuitamente dal Comune stesso;
- verificare la completezza e la correttezza del codice fiscale tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta (mod. 01), debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- accettare l'ISEE in corso di validità presentato dal richiedente;
- gestire i flussi informativi verso l'Ente di Distribuzione caricando su SGATE le istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse;
- fornire agli utenti le informazioni richieste;
- accettare i reclami riguardanti l'esito delle istanze ed inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;
- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
- consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

Art. 3 Sedi e orari

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:

_____ (indicare indirizzo, recapito telefonico ed e-mail)

(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto)

Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:

Art. 4 Collegamenti con il sistema SGATE

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia e il gas.

Art. 5 Conservazione dei dati

I dati acquisiti per l'istanza relativa bonus gas ed al bonus elettrico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione alla piattaforma SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 Accesso all'anagrafe

PRIVACY E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il CAF si impegna ad utilizzare i dati anagrafici messi a disposizione dal Comune di Genova limitatamente alla visura anagrafica della residenza e dello stato di famiglia dei cittadini residenti, con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche.

Gli incaricati dello svolgimento del servizio stabilito dalla presente convenzione sono autorizzati a trattare i sopra citati dati personali messi a disposizione on line dal Comune di Genova e di cui vengono a conoscenza o che siano oggetto delle prestazioni con le modalità, le precauzioni e nei limiti stabilite nelle istruzioni indicate nel successivo art. 11.

Ciascun CAF si impegna a fornire, prima della sottoscrizione della presente convenzione, l'elenco degli incaricati allo svolgimento del servizio per la conseguente nomina a responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).

Con apposita Ordinanza Sindacale alla quale l'efficacia della presente convenzione è subordinata, saranno individuati i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi del citato art. 28.

I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono:

(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto):

_____ nato a _____ il _____

C.F. _____;

_____ nato a _____ il _____

C.F. _____.

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi alla piattaforma SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente atto.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Art. 7 Documenti e polizza assicurativa

Il numero di iscrizione all'albo nazionale dei CAF è _____.

Il CAF ha stipulato polizza assicurativa _____ al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e

inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo atto, conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali.

Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra _____, mail _____, cell. _____.

Il Responsabile della Sicurezza è il Sig. _____

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Genova rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Art. 8 Corrispettivo e Pagamenti

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi al netto dell'IVA:

- € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
- € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei due benefici allo stesso cittadino;
- € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
- € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus; fino ad un importo massimo complessivo per il totale delle pratiche inserite da tutti i CAF convenzionati nell'anno 2019 pari a Euro _____ (IVA inclusa).

2. Il CAF, a fronte delle prestazioni a proprio carico regolarmente eseguite, al Comune le relative fatture elettroniche posticipate in relazione alla presente convenzione.

3. Il pagamento della fattura, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

4. Tali fatture devono contenere:

- l'indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);
- la numerazione progressiva;
- il numero d'ordine;
- i codici identificativi (IPA: _____) comunicati dal Comune per l'emissione della fattura elettronica. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione della convenzione, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC;
- gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati della convenzione;
- la data di emissione;|
- il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
- la dicitura: "scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972", laddove prevista; - eventuali altri dati, laddove richiesti dal Comune.

5. Il CAF è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

6. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti i dati obbligatori, sopra meglio indicati, nonché in tutti i casi di irregolarità di svolgimento delle prestazioni a carico dell'CAF.

7. Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

8. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso _____ - Agenzia _____ Via _____
 _____ - Cod. _____ dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: - Sig.ra/Sig.
_____ nata/o a _____ il _____ Codice
Fiscale _____;

10. Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

12. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificatamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alle realizzazioni degli interventi.

13. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora il CAF non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14. Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della

riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 9 Durata

La presente convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla scadenza della stessa fino all'individuazione degli affidatari previa nuova procedura ad evidenza pubblica, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio alle condizioni garantite dalla presente convenzione.

Art. 10 Controlli ed Inadempienze

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della stessa penalità, verrà detratto dalla successiva tranche di pagamento o versata sul conto corrente del Comune di Genova codice IBAN

Art. 11

Art. 11 - Trattamento dei dati personali.(Nomina di responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi del Regolamento - GDPR - 2016/679/CE).

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, quest'ultimo, titolare autonomo del trattamento, con apposita Ordinanza Sindacale nomina i responsabili esterni del trattamento dei dati personali ed attribuirà ad ogni incaricato ed autorizzato esterno del trattamento dei dati personali, un codice identificativo personale. Uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse. I codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consenta l'accesso alla banca dati anagrafica.

L'accesso alla banca dati avviene in modalità web tramite una web application esposta su rete pubblica attraverso un protocollo di sicurezza criptato.

L'accesso al sistema avviene tramite l'utilizzo di username e password che deve essere modificata al primo accesso e che obbligatoriamente, successivamente, almeno ogni tre mesi deve essere modificata; le password rispondono ai requisiti di complessità previsti dalle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

E' previsto il blocco della sessione tramite un time out e le credenziali vengono bloccate a fronte di reiterati tentativi di accesso falliti.

I livelli di accesso sono diversificati in funzione dei compiti istituzionali svolti, attraverso un sistema di profilatura specifico e possono essere legati ad intervalli temporali predeterminati, sulla base delle esigenze d'ufficio.

E' previsto un supporto sistemistico ed applicativo con adeguati livelli di servizio ed è operativo un sistema di controllo degli accessi con specifica tracciatura di tutte le operazioni effettuate dagli utenti.

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento sulla Privacy ed alle disposizioni dell'Autorità Garante per quanto concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

Si impegnano, inoltre, a non consentire a soggetti diversi da quelli espressamente indicati nella presente Convenzione l'accesso agli archivi sopra definiti ed a non divulgare a terzi le informazioni trasmesse.

Il Gestore della struttura, a seguito di nomina da parte del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28:

- a. trattare i dati personali della banca dati locale messi a disposizione on line dal Comune di Genova, soltanto su istruzione del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- c. dotare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 rubricato “Sicurezza del trattamento” del suddetto Regolamento;
- d. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 per ricorrere a un altro responsabile esterno del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g. su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali e le password consegnate alla sottoscrizione della presente convenzione per il collegamento all’anagrafe comunale per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare. La consegna e la restituzione dei dati e delle password dovrà, comunque avvenire al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare, inoltre, le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; per quest’ultimo vale quanto disciplinato al precedente art.5.
- h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i. con riguardo alla lettera h), informare immediatamente il Comune di Genova, titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento di cui sopra

o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, compilando l'allegato B) consegnato al momento della sottoscrizione.

Per i profili organizzativi e applicativi relativi alla normativa Privacy i referenti del

CAF _____ sono Cognome _____ Nome _____

_____ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_| sesso |_| Telefono fisso _____ cell. _____

_____ Email _____

_____ @ _____ PEC _____

_____ @ _____ il responsabile della

protezione dati (dpo) – se nominato: Cognome _____

Nome _____ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_| sesso |_| Telefono fisso _____ cell. _____

_____ Email _____

_____ @ _____ PEC _____

_____ @ _____

Il CAFè altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione.

Art. 12 Controversie e Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 13 Norme residuali

Ogni modifica o integrazione al presente atto dovrà avvenire con appendice, adottata con atto formale.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese dell'Ente che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE Settore Politiche Sociali

IL DIRETTORE Servizi Civici

il CAF

CONVENZIONE COMUNE – CENTRI ASSISTENZA FISCALE–CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL’ EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE DA PARTE DI CITTADINI DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2020.

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da, nata/o a il, Codice Fiscale:, domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Direttore della Direzione Servizi Civici;

E

il **C.A.F.** _____ P.IVA _____, iscrizione all’albo n. _____, con sede legale in _____, CAP _____ – Via _____ n. _____, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società di servizio _____ con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- gli articoli 65 e 66 della L. 448/98, e successive modifiche e integrazioni, nonché l’articolo 74 del D. Lgs 151/2001, prevedono la concessione di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza;
- il DPCM 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, ha approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell’art. 65 e 66 della L. 448/98 e dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

- i comuni, a norma dell'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000, in qualità di enti erogatori, assicurano, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande, svolgono il servizio di ricevimento, e a seguito di analisi e istruttoria, vagliano le domande e stabiliscono gli ammessi al beneficio economico sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviando per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione del beneficio;
- in base alle disposizioni stabilite da INPS sull'applicativo informatico di caricamento, i comuni possono delegare i centri di assistenza fiscale appositamente convenzionati con i comuni per svolgere l'attività prevista dall'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000;
- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 definiscono i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;
- tali soggetti sono gli unici abilitati da INPS, in base alla convenzione vigente a seguito dell'emanazione del DPCM 159/2013, al rilascio delle DSU ISEE;
- tali soggetti sono riportati altresì sul portale web di INPS nell'elenco dei soggetti ai quali è possibile delegare, tramite convenzione, i servizi di caricamento sul portale informatico delle pratiche relative alla prestazioni sociali erogate da INPS;

CONSIDERATO CHE

1) che il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) stabilisce che i dati personali debbono essere trattati per le finalità stabilite dal Regolamento stesso e con modalità tali da garantire trasparenza, riservatezza, sicurezza ed esattezza dei dati personali trattati a tutela dei diritti degli interessati, conformemente alle disposizioni del GDPR;

2) che l'art. 7 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che chiunque abbia diritto di fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni stesse;

3) che l'art. 58 del sopra citato D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano stipulare convenzioni fra loro finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui sono titolari;

4) **che l'art. 62 c. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, stabilisce "...il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR**

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione del servizio di acquisizione e registrazione delle istanze dei cittadini per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da parte dell'INPS di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno per maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i.

I CAF sono autorizzati ai sensi del citato CAD a trattare i dati personali messi a disposizione on line dal Comune di Genova con le modalità e con i limiti stabiliti negli articoli richiamati ed in particolare limitatamente alla visura anagrafica della residenza e dello stato di famiglia, con esclusione di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche

Art. 2 – OBBLIGHI DEL CAF

Il CAF s'impegna a realizzare il servizio, nel rispetto delle norme a tutela della privacy e delle istruzioni a tale fine fornite dal Comune di Genova, effettuando le seguenti attività:

- accogliere, informare ed assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta, predisposto dal Comune, per il riconoscimento del/i beneficio/i;
- prestare ai cittadini l'assistenza necessaria nella compilazione acquisendo tutti i documenti e le informazioni utili. La domanda dovrà risultare formalmente corretta e completa di tutta la documentazione richiesta così come riportata sul modulo di domanda;
- rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante la presentazione della domanda;

- valutare se il richiedente, sulla base dei requisiti posseduti e valutabili ed in base alla documentazione prodotta, ha diritto alla prestazione richiesta (anche attraverso verifiche anagrafiche dello stato di famiglia) compresa la verifica dei requisiti previsti in relazione all'attestazione e alla DSU ISEE;
- accordarsi, per le domande presentate in maniera incompleta, con il richiedente per la consegna dei documenti integrativi ai fini dell'espletamento della pratica;
- determinare gli importi degli assegni secondo il procedimento previsto dai Decreti ministeriali- Ministro per la Solidarietà Sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e 25 maggio 2001, n. 337 e come riportati sulla "Tabella INPS Importi e valori dell'Indicatore della Situazione Economica Maternità e A.N.F.", pubblicata annualmente sulla Gazzetta Ufficiale; inoltre prevedere il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio;
- curare l'inserimento e la trasmissione telematica a INPS delle domande ammesse, entro un mese dalla data di ammissione della domanda, attraverso gli operatori abilitati secondo la procedura prevista dal portale web di INPS o dal portale messo a disposizione da Comune;
- inviare al Comune, nei primi dieci giorni di ogni mese, gli elenchi delle istanze acquisite ed inserite in procedura, con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- trasmettere al Comune l'elenco dei richiedenti non ammessi , nei primi dieci giorni di ogni mese, attraverso un tracciato stabilito dal Comune, che preveda i dati necessari per comunicare al richiedente il rigetto della sua richiesta oltre alla motivazione di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa;
- in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'articolo 18 del DPCM 452/2000;

- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
- consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto;
- Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

Art. 3 – SEDI E ORARI

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:

_____ (*indicare indirizzo, recapito telefonico ed e-mail*)

(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto)

Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:

Art. 4 – COLLEGAMENTI CON LA PIATTAFORMA INPS

Il centro di assistenza fiscale autorizzato, comunica all'INPS il nominativo e gli altri dati necessari al fine di procedere all'inserimento sul portale INPS dei soggetti delegati a caricare le domande, sulla base di quanto prevede la procedura della piattaforma informatica INPS .

Art. 5 – CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati acquisiti per le istanze relative all'erogazione degli assegni maternità e nucleo familiare da parte dei cittadini del Comune di Genova sono conservati dal CAF, in forma cartacea ed informatica, per 5 (cinque) anni dalla data di trasmissione telematica all'INPS e sono a disposizione del Comune al fine di consentire le eventuali verifiche.

A tal fine il CAF responsabile esterno del trattamento dei dati personali, sottoscrittore della presente convenzione,

dichiara di possedere i requisiti di sicurezza per il trattamento e per la conservazione dei dati personali sia in forma telematica (accesso tramite password personale) sia in forma cartacea (conservazione in luogo sicuro, accessibile in maniera controllata e solo al responsabile del trattamento) e conseguentemente di archiviare la documentazione trattata con le modalità le precauzioni e nei limiti stabilite nelle istruzioni indicate nel successivo art. 11.

Art. 6 – ACCESSO ALL'ANAGRAFE

PRIVACY E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il CAF si impegna ad utilizzare i dati anagrafici messi a disposizione dal Comune di Genova limitatamente alla visura anagrafica della residenza e dello stato di famiglia dei cittadini residenti, con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche.

Gli incaricati dello svolgimento del servizio stabilito dalla presente convenzione sono autorizzati a trattare i sopra citati dati personali messi a disposizione on line dal Comune di Genova e di cui vengono a conoscenza o che siano oggetto delle prestazioni con le modalità, le precauzioni e nei limiti stabilite nelle istruzioni indicate nel successivo art. 11.

Ciascun CAF si impegna a fornire, prima della sottoscrizione della presente convenzione, l'elenco degli incaricati allo svolgimento del servizio per la conseguente nomina a responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).

Con apposita Ordinanza Sindacale alla quale l'efficacia della presente convenzione è subordinata, saranno individuati i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi del citato art. 28.

I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati responsabili esterni del trattamento sono:

(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto):

_____ nato a _____ il _____

C.F. _____;

_____ nato a _____ il _____

C.F. _____.

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti ed inseriti nella piattaforma informatica INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente atto.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

L'accesso alla banca dati locale è consentito esclusivamente ai soggetti individuati quali responsabili esterni del trattamento, che dovrà essere svolto con le modalità di cui al successivo art. 11 della presente convenzione.

Art. 7 – DOCUMENTI E POLIZZA ASSICURATIVA

Il numero di iscrizione all'albo nazionale dei CAF è _____

Il CAF ha stipulato polizza assicurativa _____ al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo atto, conservata agli atti della Direzione Servizi Civici.

Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra _____ mail _____, cell. _____

Il Responsabile della Sicurezza ai sensi è il Sig. _____

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Genova rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi al netto dell’IVA:

- € 4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
- € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti (come risulta dell’elenco delle pratiche non ammesse passato al Comune per la successiva gestione) fino ad un importo massimo complessivo per il totale delle pratiche inserite da tutti i CAF convenzionati nell’anno 2019 pari a Euro _____ (IVA inclusa).

2. Il CAF, a fronte delle prestazioni a proprio carico regolarmente eseguite, al Comune le relative fatture elettroniche posticipate in relazione alla presente convenzione.

3. Il pagamento della fattura, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

4. Tali fatture devono contenere:

- l’indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);
- la numerazione progressiva;

- il numero d'ordine;
- i codici identificativi (IPA: _____) comunicati dal Comune per l'emissione della fattura elettronica. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione della convenzione, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC;
- gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati della convenzione;
- la data di emissione;
- il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
- la dicitura: "scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972", laddove prevista; - eventuali altri dati, laddove richiesti dal Comune.

5. Il CAF è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

6. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti i dati obbligatori, sopra meglio indicati, nonché in tutti i casi di irregolarità di svolgimento delle prestazioni a carico dell'CAF.

7. Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

8. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso _____ - Agenzia _____ Via _____
 _____ – Cod. _____ dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: - Sig.ra/Sig.
 _____ nata/o a _____ il _____ Codice
 Fiscale _____;

10. Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

12. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificatamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alle realizzazioni degli interventi.

13. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora il CAF non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14. Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 9 - DURATA

La presente convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Alla scadenza della stessa e fino all'individuazione degli affidatari, previa nuova procedura ad evidenza pubblica, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio alle condizioni garantite dalla presente convenzione”.

Art. 10 – CONTROLLI E INADEMPIENZE

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune prevede il pagamento, a titolo di penale, del 10% del compenso maturato a decorrere dal ricevimento della comunicazione di contestazione dell'inadempienza. Tale penale verrà trattenuta sui crediti che il soggetto sottoscrittore vanta nei confronti del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di applicazione di penali per due volte consecutive. Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 11 – Istruzioni per il trattamento dei dati personali

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, quest'ultimo, titolare autonomo del trattamento, con apposita Ordinanza Sindacale nomina i responsabili esterni del trattamento dei dati personali ed attribuirà ad ogni incaricato ed autorizzato esterno del trattamento dei dati personali, un codice identificativo personale. Uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse. I codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consenta l'accesso alla banca dati anagrafica.

L'accesso alla banca dati avviene in modalità web tramite una web application esposta su rete pubblica attraverso un protocollo di sicurezza criptato.

L'accesso al sistema avviene tramite l'utilizzo di username e password che deve essere modificata al primo accesso e che obbligatoriamente, successivamente, almeno ogni tre mesi deve essere modificata; le password rispondono ai requisiti di complessità previsti dalle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

E' previsto il blocco della sessione tramite un time out e le credenziali vengono bloccate a fronte di reiterati tentativi di accesso falliti.

I livelli di accesso sono diversificati in funzione dei compiti istituzionali svolti, attraverso un sistema di profilatura specifico e possono essere legati ad intervalli temporali predeterminati, sulla base delle esigenze d'ufficio.

E' previsto un supporto sistemistico ed applicativo con adeguati livelli di servizio ed è operativo un sistema di controllo degli accessi con specifica tracciatura di tutte le operazioni effettuate dagli utenti.

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento sulla Privacy ed alle disposizioni dell'Autorità Garante per quanto concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

Si impegnano, inoltre, a non consentire a soggetti diversi da quelli espressamente indicati nella presente Convenzione l'accesso agli archivi sopra definiti ed a non divulgare a terzi le informazioni trasmesse.

Il Gestore della struttura, a seguito di nomina da parte del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28:

- a. trattare i dati personali della banca dati locale messi a disposizione on line dal Comune di Genova, soltanto su istruzione del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. dotare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 rubricato "Sicurezza del trattamento" del suddetto Regolamento;
- d. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 per ricorrere a un altro responsabile esterno del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di

soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;

f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g. su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali e le password consegnate alla sottoscrizione della presente convenzione per il collegamento all'anagrafe comunale per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare. La consegna e la restituzione dei dati e delle password dovrà, comunque avvenire al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento; il responsabile esterno dovrà, inoltre, cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; per quest'ultimo vale quanto disciplinato al precedente art.5.

h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i. con riguardo alla lettera h), informare immediatamente il Comune di Genova, titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento di cui sopra o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, compilando l'allegato B) consegnato al momento della sottoscrizione.

Per i profili organizzativi e applicativi relativi alla normativa Privacy i referenti del CAF _____ sono Cognome _____ Nome _____
_____ codice fiscale | |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
| || |_| |_| sesso |_| Telefono fisso _____ cell. _____
_____ Email _____

_____ @ _____ PEC
_____ @ _____ il responsabile della
protezione dati (dpo) – se nominato: Cognome _____
Nome _____ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
||_|_|_|_| sesso |_| Telefono fisso _____ cell.
_____ Email
_____ @ _____ PEC _____
_____ @ _____

Il CAFè altresì obbligato:

-ad aderire a codici di condotta o a meccanismi di certificazione.

Art. 12 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune nell'ambito della presente convenzione si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei centri di assistenza fiscale del soggetto sottoscrittore, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute;
- fornire ad ogni soggetto sottoscrittore la normativa aggiornata in merito ai criteri operativi da applicare per la raccolta, la valutazione e l'erogazione delle prestazioni sociali agevolata oggetto della presente convenzione;
- comunicare al richiedente, in caso di rigetto delle domande, il diniego della prestazione richiesta;
- informare INPS per la successiva azione di recupero, in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate, in tutto o in parte, indebite.

Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 14 – NORME RESIDUALI

Ogni modifica o integrazione al presente atto dovrà avvenire con appendice, adottata con atto formale.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE

IL CAF

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de:

- **il titolare, se si tratta di impresa individuale,**
- **il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo**
- **il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice**
- **i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio**
- **il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i**
- **i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.**

Direzione Politiche Sociali

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ codice fiscale: _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a soggetti terzi che hanno in gestione una parte dell'attività per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le fattispecie.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

data _____

FIRMA

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Titolare del trattamento dei dati personali e il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

*L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) e ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postemailcertificata.it; Telefono: 010-5572665. La Direzione Politiche Sociali e la Direzione Servizi Civici del Comune di Genova, nell'ambito della procedura relativa alla manifestazione di interesse rivolto ai centri di assistenza fiscale-CAF operanti nella realtà genovese interessati a convenzionarsi per l'anno 2020 con il Comune Di Genova per la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus energia, nonché quelle presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.-, tratteranno i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel 5 modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova e facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati *on line* nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.*

per accettazione

_____ *li*



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2020 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA (GAS, ELETTRICO E IDRICO) NONCHE' QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

Il presente avviso pubblico è rivolto ai CAF interessati alla presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni con il Comune di Genova per le attività di seguito precisate che siano in possesso dei sottoelencati requisiti:

- di non incorrere in nessuna delle cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
- di essere iscritto all'Albo Nazionale dei CAF;
- di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;
- di essere autorizzato alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e gas, ai sensi dell'accordo-sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF.
- di avere almeno una sede operativa sul territorio del Comune di Genova;
- di possedere l'abilitazione da parte dell'INPS per la trasmissione dei dati per via telematica

In particolare le convenzioni da stipulare con riferimento all'anno 2020 riguardano:

- 1) la gestione delle pratiche inerenti il Bonus Energia (elettrico e gas), ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09 dell'AEEG, con i CAF richiedenti, stabilendo i seguenti corrispettivi al netto dell'IVA:
 - € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei due benefici allo stesso cittadino;
 - € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei due benefici allo stesso cittadino;
 - € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
 - € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;
- 2) l'acquisizione e registrazione delle istanze dei cittadini per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da parte dell'INPS di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno per maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i. stabilendo i seguenti corrispettivi al netto dell'IVA:
 - € 4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
 - € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti.

Verrà concesso, ai sensi dell'art. 62, c. 3 del CAD, a titolo gratuito, ai CAF che sottoscriveranno una od entrambe le convenzioni, il collegamento ai dati contenuti nella banca dati locale dell'anagrafe (riguardanti esclusivamente i cittadini residenti), tramite gli uffici comunali competenti, per consentire loro la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, purché dichiarino il possesso dei requisiti di sicurezza per il trattamento e per la conservazione dei dati personali sia in forma telematica (accesso tramite password personale) sia in forma cartacea (conservazione in luogo sicuro, accessibile in maniera controllata e solo ai responsabili del trattamento).

Le manifestazioni d'interesse alla stipula delle convenzioni per la gestione delle pratiche inerenti i punti 1) e/o 2) di cui sopra, nonché le dichiarazioni sui modelli allegati ai sensi dell'art. 80 del D.L.gs 50/2016, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 21 febbraio 2020 alle ore 12 al Comune di Genova all'Archivio Generale – P.zza Dante 10 – 16121 GENOVA o tramite pec della Direzione Politiche Sociali: politichsocialicomge@pcert.postecert.it**. Sia nella Busta cartacea che nell'oggetto della PEC dovrà esserci la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2020 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA (GAS, ELETTRICO E IDRICO) NONCHE' QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 0105577407/264 oppure a inoltrare comunicazione all'indirizzo e-mail: sociale.appalti@comune.genova.it

IL DIRETTORE
(Dott.Massimiliano Cavalli)

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Fernanda Gollo)